

“D.L. Flussi”: le novità previste in materia di lavoro

ASPETTI GENERALI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 11 ottobre 2024 n. 145, c.d. “Decreto Legge flussi”, che interviene rispetto alla materia della gestione degli ingressi in Italia di persone con cittadinanza extracomunitaria.

Il D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) resta il perno attorno al quale ruota la disciplina della materia e, a testimonianza, il Legislatore del D.L. n. 145/2024 ha operato opportune novelle alla suddetta norma.

L’iniziativa del Governo è stata in via generale guidata dalla volontà di snellire le procedure amministrative anche e soprattutto grazie all’ulteriore ricorso alla digitalizzazione oggi accessibile, senza perdere di vista (ed anzi rafforzando) il concetto, e quindi la presenza, di immigrazione regolare, ed è finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità che possono annidarsi nelle dinamiche dei flussi in ingresso.

Come si vedrà, il conseguimento di tale obiettivo – quello della legalità tout court– passa anche attraverso finestre ed opportunità ulteriori di rilascio dei titoli di soggiorno, andando ulteriormente a contrastare e disincentivare fenomeni e situazioni che potrebbero condurre al lavoro sommerso e irregolare.

Misure ulteriori e parimenti degne di nota sono poi state rivolte al supporto a particolari settori, così come alla semplificazione del complessivo *iter* di richiesta di nulla osta.

Gli interventi che sono stati realizzati prevedono, da un lato, delle modifiche all’assetto procedurale dell’intervento, e dall’altro, l’introduzione di specifici provvedimenti dedicati a taluni settori che, per le loro caratteristiche strutturali, presentano una maggiore familiarità rispetto al tema dei lavoratori extra-comunitari in ingresso tramite la procedura flussi.

In tal senso si inserisce a pieno titolo la circolare congiunta n. 9032/2024 tra Ministero dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo, pubblicata in data 24 ottobre 2024 nella quale vengono riportate specifiche indicazioni in vista dell'avvio delle relative procedure per l'anno 2025.

Discorso a parte merita – e per questo sarà oggetto di specifica trattazione nel presente approfondimento – il tema dello speciale permesso di soggiorno destinato a coloro che collaborano ai fini dell'emersione di situazioni di caporalato.

NOVITÀ STRUTTURALI INERENTI AL PROFILO OPERATIVO (ART. 1)

Come già anticipato in precedenza, un primo macro gruppo di interventi afferisce al profilo più squisitamente operativo inerente alla procedura flussi.

Si inserisce in questo filone la previsione contenuta nell'art. 1, c. 1, lett. a) che introduce il comma 4-*bis* all'art. 4 del D.Lgs. n. 286/1998 con il quale viene previsto l'obbligo di fornitura dei dati biometrici da parte dei richiedenti, nel rispetto di quelli che sono gli obblighi sanciti dalla vigente normativa europea.

Vengono previste facilitazioni anche a favore di coloro che, sebbene cittadini stranieri, siano in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con la concessione della possibilità di ingresso nel territorio nazionale per motivi connessi al lavoro subordinato, anche al di fuori del meccanismo delle quote, agevolando così lo spostamento in ambito comunitario per i soggetti in questione.

Sempre all'interno dell'art. 1, ma alla lettera e) del già citato comma 1, viene poi novellata la fisionomia dell'art. 22, comma 2. Siamo all'interno della porzione della norma che prevede l'*iter* procedurale di richiesta di nulla osta nei confronti dello Sportello Unico, riferito a ragioni connesse al lavoro subordinato (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, non aventi carattere in ogni caso di stagionalità), e l'intervento di cui al D.L. n. 145/2024 in trattazione va nella direzione di rendere strutturale la telematizzazione dei processi nella loro interezza, includendo quindi il certificato di idoneità alloggiativa, l'asseverazione di cui all'art. 24-*bis* del TU, nonché la domiciliazione digitale.

Sempre rispetto al segmento di cui sopra, viene poi prevista l'introduzione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* al già citato art. 22. In particolare, il comma 2-*bis* va a introdurre un termine pari ad otto giorni, decorsi infruttuosamente i quali si intenderà esperita con esito negativo la verifica da parte del Centro per l'impiego competente circa la presenza nel territorio nazionale di lavoratori incarnanti le medesime caratteristiche già oggetto della richiesta flussi.

Il comma 2-*ter* introduce, invece, una preclusione rispetto alle domande provenienti da quei datori di lavoro i quali, nel corso del triennio precedente, non abbiano dato seguito – con la conseguente sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'art. 5-*bis* – all'esito positivo di analoga richiesta.

Ulteriore preclusione introdotta dal comma 2-*ter* di nuova istituzione è poi prevista nei confronti di datori di lavoro nei cui confronti risulta emesso – alla data di presentazione della richiesta di nulla osta – un decreto che dispone il giudizio per reati inerenti allo sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* del codice penale).

Sempre rispetto all'art. 22, vengono poi previste due ulteriori innovazioni.

Viene anzitutto introdotto il comma 5-*quinqüies* di nuova istituzione, che va a stabilire un termine (pari a sette giorni decorrenti dalla comunicazione di avvenuta richiesta del visto di ingresso da parte del lavoratore) entro il quale è necessario da parte del datore di lavoro confermare la domanda di nulla osta, presso lo sportello unico per l'immigrazione. Tale comma, di nuova introduzione, si colloca in calce alle disposizioni (comprese tra i commi 5 e 5-*quater*), che contengono in prima battuta il generale *iter* procedurale per il rilascio del nulla osta (comma 5), nonché l'indicazione delle fattispecie al ricorrere delle quali viene rifiutato il rilascio del nulla osta, tra le quali la presenza di condanne in capo al datore di lavoro occorse negli ultimi cinque anni per reati che rientrano nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ovvero di intermediazione illecita e sfruttamento (comma 5-*bis*), o ancora la presenza di documenti ottenuti con frode (comma 5-*ter*) e, da ultimo, l'indicazione delle conseguenze connesse alla presenza di vizi elencati nel citato articolo 22 (comma 5-*quater*).

Dirimente ai fini di tale perfezionamento è a monte la produzione dell'intera documentazione necessaria da parte del datore di lavoro italiano ovvero straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

In questo senso viene operato dal comma 5, un riferimento al comma 2 del medesimo art. 22, secondo il quale è in generale necessario produrre (allo Sportello Unico territorialmente competente), ai fini del positivo completamento dell'*iter*, la seguente documentazione:

1. richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
2. idonea documentazione inerente all'adeguata sistemazione alloggiativa, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
3. proposta di contratto di soggiorno con le relative condizioni (ivi compreso l'impegno al sostenimento dell'onere di eventuali spese di rimpatrio da parte del datore di lavoro);
4. dichiarazione di impegno a comunicare qualsiasi variazione in merito alle informazioni inerenti al rapporto di lavoro che si intende costituire;
5. asseverazione di cui all'art. 24, comma 2, anch'essa da sottoscrivere mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

In assenza della suddetta conferma deve intendersi rifiutata l'istanza e, quindi, revocato il nulla osta.

Tale previsione è correlata peraltro con la digitalizzazione medesima della procedura, come anche ricordato nella relazione illustrativa del Decreto-legge, e si colloca quindi quale conseguenza della soppressione dell'obbligo (sino ad ora previsto in capo al datore di lavoro e al lavoratore) di recarsi fisicamente presso lo Sportello Unico per la concreta sottoscrizione del contratto di soggiorno.

L'intervento in trattazione appare estremamente opportuno e non solo coerente con le innovazioni di digitalizzazione tecnologica, ma anche utile nell'ottica di razionalizzazione i tempi di conferma della domanda di nulla osta, evitando anche le lungaggini derivanti dall'esecuzione in presenza degli adempimenti.

Decisamente nevralgiche anche le previsioni contenute nella lettera f) del comma 1, art. 1 del "D.L. Flussi", che interviene in materia di procedura riguardante le quote riservate al lavoro stagionale e quindi all'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998.

Vengono anche in questo contesto in prima battuta mutate le previsioni – già analizzate rispetto all'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 – in materia di telematizzazione delle procedure e sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche attraverso la firma digitale, così come previsto dal novellato comma 11 dell'art. 24.

In questo senso è estremamente interessante l'introduzione del comma 6-bis dopo il comma 6 del citato art. 24.

In calce alle previsioni che contengono l'*iter* procedurale per il rilascio del nulla osta rispetto alle quote riservate al lavoro stagionale, viene infatti stabilito che, all'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, viene data comunicazione all'Inps che iscrive d'ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Sempre in materia di permesso connesso a ragioni di natura stagionale, è altresì interessante analizzare le novità introdotte dai punti 4 e 6 della lettera f), che insistono sempre rispetto all'art. 24.

In particolare, il punto 4 integra il comma 8 del citato art. 24, introducendo una finestra temporale di sessanta giorni, fino ad oggi assente, entro la quale sarà possibile prorogare il permesso di soggiorno in presenza di una ulteriore offerta di lavoro stagionale avanzata dal medesimo datore, ovvero da diverso soggetto, in ogni caso nel rispetto del periodo massimo consentito di nove mesi.

Tale disposizione mira evidentemente a disincentivare e combattere fenomeni di lavoro sommerso e irregolare, fornendo una ulteriore possibilità di prosecuzione della validità del titolo di soggiorno.

Anche rispetto a tale situazione viene poi ribadita la centralità del SIISL, laddove viene previsto che durante il periodo di validità del nulla osta al lavoro, lo svolgimento dell'attività stagionale (sia nei confronti dell'originario datore, sia di uno diverso e successivo) soggiace alla sussistenza dell'intermediazione della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

Con la novella dell'art. 24, comma 10, operata dal punto 6, viene poi previsto che in presenza di un'offerta di lavoro a tempo determinato (non stagionale), ovvero indeterminato nei confronti di un soggetto che abbia prestato regolare attività lavorativa (stagionale) per almeno tre mesi, la conversione del permesso in lavoro subordinato (non stagionale), potrà avvenire anche al di fuori delle quote.

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI NELL'ANNO 2025 (ART. 2)

Il testo del "D.L. Flussi" prevede poi delle misure *ad hoc* per quanto concerne gli ingressi per l'anno 2025.

Tali misure sono equamente distribuite tra quelle che prevedono delle novità procedurali e altre che, invece, introducono interventi mirati per alcuni settori che, per le loro peculiarità, sono maggiormente interessati da dinamiche lavorative che interessano lavoratori extra-comunitari.

Il comma 1 dell'art. 2 introduce un arco temporale utile per la precompilazione dei moduli di richiesta di nulla osta.

L'introduzione di tale fase prodromica ha la finalità di agevolare l'inserimento delle informazioni necessarie, evitando quindi un congestionamento della piattaforma in prossimità dei c.d. "click day".

Viene in prima battuta previsto un primo *slot* compreso tra il 1° e il 30 novembre 2024 (domande rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025), con reiterazione di tale fase anche nel corso del 2025 per le finestre successive (in particolare dal 1° al 31 luglio per le domande relative al termine del 1° ottobre), partendo in ogni caso dalla declinazione dei termini contenuta nel D.P.C.M. 27/09/2023.

Rispetto peraltro alla declinazione appena richiamata, è inoltre opportuno citare il comma 6 del medesimo art. 2 del "D.L. Flussi", che fissa le decorrenze relative al lavoro stagionale, declinandole sia rispetto al settore agricolo (dalle ore 09:00 del 12 febbraio 2025), sia per quello turistico-alberghiero (dalle ore 09:00 del 12 febbraio 2025 per quanto concerne la misura del settanta per cento e dalle ore 09:00 del 1° ottobre 2025 per il restante trenta per cento).

Sempre in tema di lavoro stagionale, il precedente comma 5 del citato art. 2 del D.L. n. 145/2024 prevede una equa ripartizione delle quote relative al settore agricolo, rispetto a quello turistico-alberghiero, le cui dovute precisazioni sono pervenute con la circolare congiunta n. 9032/2024.

Il comma 2 dell'art. 2 introduce in via sperimentale per l'anno 2025 la possibilità di rilascio di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato ed entro un massimo di 10.000 istanze, relativamente al settore dell'assistenza familiare a favore di persone con disabilità, ovvero grandi anziani (ultraottantenni). Tali ingressi sono

consentiti al di fuori delle quote e possono concretizzarsi sia in rapporti a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, in ogni caso in base alle disposizioni di cui all'art. 22 (lavoro a tempo determinato, ovvero indeterminato, non stagionale). La previsione della collocazione al di fuori delle quote è da ricollegarsi alla peculiarità del settore in questione e alla conseguente difficoltà di prevedere a monte il reale fabbisogno di personale addetto all'assistenza.

La richiesta di nulla osta (sia per le assunzioni a tempo determinato, sia per quelle a tempo indeterminato) dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione e potrà essere avanzata per il tramite delle Agenzie per il Lavoro, nonché dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Particolari disposizioni sono poi previste in relazione alla permanenza delle caratteristiche del rapporto lavorativo, al fine di evitare comportamenti elusivi che potrebbero scaturire dal fatto che il rilascio dei citati titoli di soggiorno possono avvenire al di fuori delle quote flussi.

In base alle disposizioni di cui al comma 3, infatti, i lavoratori che faranno il loro ingresso nel territorio nazionale secondo tale previsione, nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale nel territorio nazionale potranno esercitare esclusivamente le citate attività e l'eventuale passaggio ad altro datore di lavoro sarà soggetto in ogni caso alla preventiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Viene infine previsto che, allo scadere dei dodici mesi, e in ipotesi di insorgenza di una nuova offerta di lavoro (sia essa a tempo determinato, ovvero indeterminato), possa essere richiesto allo Sportello Unico un nuovo nulla osta, che tenga conto in ogni caso dei limiti delle quote previsti.

Il comma 4 dell'art. 2 del "D.L. Flussi" introduce in via generale un limite alle richieste che possono essere avanzate da ciascun singolo datore di lavoro.

Tale tetto, invero in passato previsto, era stato poi rimosso, favorendo – in alcuni casi e nelle migliori delle ipotesi – la formulazione di domande da parte di soggetti non aventi la struttura adeguata.

Viene ora ristabilito un limite che è fissato nella misura di massimo tre richieste di nulla osta.

È, tuttavia, prevista una deroga alla fissazione di tale limite, nelle ipotesi in cui la presentazione delle richieste di nulla osta sia effettuata per il tramite di soggetti individuati dalla normativa quali intermediari. Nello specifico potranno esser incaricati i Consulenti del Lavoro quali soggetti espressamente abilitati alla gestione di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale o gli altri soggetti autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, L. n. 12/1979. Ad essi si aggiungono le organizzazioni datoriali di categoria.

Laddove la richiesta di nulla osta sia avanzata per il tramite di soggetti abilitati (Consulenti del Lavoro), ovvero da quelli autorizzati (commercialisti, avvocati, ecc.) o ancora per mezzo

delle organizzazioni datoriali di categoria, viene meno il limite di tre richieste per ciascun singolo datore di lavoro.

L'intermediazione di uno dei soggetti di cui sopra conferisce, infatti, una garanzia di proporzionalità tra il numero di richieste di nulla osta e il volume d'affari o i ricavi o i compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

Le concrete modalità di attuazione del comma in questione sono definite secondo la summenzionata Circolare congiunta del Ministero dell'Interno, di quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, di quello dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

PARTICOLARE PROCEDURA PER I PAESI A RISCHIO (ART. 3)

L'art. 3 del "D.L. Flussi" introduce una limitazione rispetto al sistema di silenzio-assenso (art. 22, comma 5.01) in merito al rilascio del nulla osta in ipotesi di infruttuoso termine, di cui al comma 5 dell'art. 22, al ricorrere delle fattispecie nelle quali le richieste siano inerenti a lavoratori provenienti da Stati e territori caratterizzati da un elevato rischio di presentazione di domande contraffatte, ovvero prive dei necessari requisiti di legge.

In tali situazioni l'efficacia del nulla osta è sospesa fino alla conferma da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione in ordine al positivo espletamento delle verifiche del caso.

La declinazione degli Stati e dei Territori sarà a regime rimessa alla definizione contenuta in apposito Decreto del Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, fermo restando in fase di prima applicazione (fino al 31 dicembre 2025) e in attesa di emanazione del citato Decreto, che le disposizioni in trattazione si applicheranno rispetto ai lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka.

CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO, ALLO SFRUTTAMENTO, ALL'ABUSO E ALLA VIOLENZA SUL LAVORO: IL NUOVO ART. 18-TER (E NON SOLO)

Il "D.L. Flussi", al Capo II, interviene anche nell'ambito del lavoro sommerso, prevedendo nuove e più immediate tutele per le vittime di abusi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ma anche un potenziale inasprimento delle sanzioni irrogabili nei confronti dei datori di lavoro nelle predette ipotesi.

Quanto detto, in buona sostanza, è attuato apportando delle rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 286/1998, ma anche al D.Lgs. n. 276/2003 e al D.P.R. n. 115/2002.

Più in particolare, rispetto alle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 286/1998 dall'intervento *de quo*, grazie all'introduzione del nuovo art. 18-ter, si sancisce la possibilità del rilascio

immediato di un permesso di soggiorno per la vittima di sfruttamento lavorativo che collabora per l'emersione dei fatti illeciti e l'individuazione dei responsabili, dimodoché si renda possibile la sua fuoriuscita (ma anche quella dei suoi familiari) dallo spregevole "ingranaggio" del lavoro sommerso, dell'abuso e della violenza sul lavoro¹. Il rilascio dello speciale permesso, che è effettuato dal Questore, può avvenire su proposta dell'Autorità Giudiziaria procedente nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-*bis* C.P., ma anche su impulso dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che in tal caso rilascia contestualmente il suo parere sulla concessione del documento.

Detto permesso di soggiorno, che viene incluso nelle tutele di cui al comma 6, dell'art. 10-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998², e che permette, oltre allo studio e alla resa di lavoro subordinato o autonomo, l'accesso ai servizi assistenziali e l'iscrizione all'elenco anagrafico di cui all'art. 4, D.P.R. n. 442/2000, è rilasciato con la dicitura "casi speciali", con una durata di 6 mesi e con la possibilità di rinnovo³ o di conversione per motivi di lavoro (al di fuori delle quote) o di studio, laddove lo straniero sia iscritto ad un corso di studi; il permesso è invece revocato in presenza di condotte incompatibili, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o comunque accertate dal Questore, o al venir meno delle condizioni che lo hanno reso necessario, senza potersi escludere il provvedimento dell'espulsione nelle ipotesi in cui lo straniero sia condannato per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (anche non in via definitiva) *ex art. 603-bis* C.P.. Tra le condotte incompatibili, l'intervento normativo individua testualmente le seguenti ipotesi: a) la condanna per un delitto non colposo; b) l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, *ex* D.Lgs. n. 159/2011; c) la rinuncia espressa alle misure di assistenza.

Il nuovo art. 18-*ter* permette, in aggiunta, in presenza di apposita ricevuta preventiva, la possibilità di soggiorno per lo straniero e di resa temporanea di attività lavorativa, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali", e questo fino all'eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che attesta l'esistenza di eventuali motivi ostativi.

Per le figure che ottengono il permesso di soggiorno per "casi speciali", la novella prevede inoltre l'estensione dell'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale, per una durata non superiore a quella del permesso di soggiorno,

¹ Nei fatti, in un'opera di attualizzazione, risulta oggi semplificata e maggiormente inclusiva la procedura volta all'ottenimento dello speciale permesso di soggiorno, precedentemente prevista dal comma 12-*quater* dell'art. 22, D.Lgs. n. 286/1998, oggetto di abrogazione diretta, assieme ai commi 12-*quinqies* e 12-*sexies*. Detti riferimenti sono quindi sostituiti *in toto* dal nuovo art. 18-*ter*, anche qualora richiamati da ulteriori fonti normative.

² L'art. 10-*bis*, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, prevede che il giudice pronunci la sentenza di non luogo a procedere nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale, rispetto alle sanzioni previste per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

³ Il rinnovo è previsto per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

annettendo a tali misure anche i parenti e gli affini entro il secondo grado, così da garantire un sostegno totale per l'intero nucleo familiare⁴.

Tra le misure di assistenza introdotte, si prevede la possibilità di predisposizione di progetti individuali personalizzati, con obiettivi di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti alla piattaforma SIISL, oltreché la possibilità di beneficiare dell'Assegno di inclusione, anche in assenza di alcuni requisiti individuati *ex lege* (quelli di cui all'art. 2, c. 2, lett. a) e b), del D.L. n. 48/2023, conv. con mod. da L. n. 85/2023).

Laddove il soggetto si dimostri incompatibile con le predette misure, a causa delle cosiddette "condizioni ostative" individuate all'art. 6, comma 4, e all'art. 7, del "D.L. Flussi", si prevede:

- 1) l'impossibilità *ex ante* di disporre le misure di assistenza sopra richiamate⁵;
- 2) la possibilità di revoca *ex post* delle stesse⁶.

Peraltro, per i soggetti qui individuati, ossia quelli ricadenti nelle nuove tutele di cui all'art. 18-*ter*, ritenuti a rischio, è sancita la possibilità di godere delle tutele protettive di cui al D.L. n. 83 del 2002, conv. in L. n. 133/2002, e di quelle previste, laddove si rendano necessarie, per i testimoni di giustizia *ex L.* n. 6/2018 (in questo ultimo caso, vengono meno le misure di assistenza sopraindicate).

Le modifiche apportate al D.Lgs. n. 286/1998, invero, non si esauriscono in questi termini, ma si spingono fino alla modifica del comma 3-*bis* dell'art. 18, laddove si estende la possibilità di beneficiare del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale alle ipotesi di schiavismo e similari di cui all'art. 602 C.P..

Oltre a quanto detto, ai soggetti stranieri vittime dei delitti previsti dall'art. 603-*bis* C.P., che collaborano attivamente all'emersione dello sfruttamento e all'individuazione dei responsabili, si estende, in aggiunta, la possibilità di accedere al patrocinio in materia di spese di giustizia, mediante la modifica all'art. 76, comma 4-*ter*, del D.P.R. n. 115/2002.

Da ultimo, contestualmente alle sanzioni sancite dall'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, riguardanti le situazioni in cui si realizza un'intermediazione illecita di manodopera, il "D.L. Flussi" innalza ulteriormente il limite massimo dell'importo delle pene pecuniarie

⁴ A tali fini, si prevede l'incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45, D.Lgs. n. 286/1998.

⁵ Nel dettaglio, le misure non possono essere disposte nei seguenti casi: a) condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-*bis*, D.Lgs. n. del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; b) conseguimento da parte del lavoratore di un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni; c) sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, *ex D.Lgs.* n. 159/2011, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

⁶ Nel dettaglio, le misure sono revocate nei seguenti casi: a) condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma; b) sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, *ex D.Lgs.* n. 159/2011; c) rinuncia espressa alle misure; ma anche nell'ipotesi di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

proporzionali per una percentuale pari al 20% (ossia a 60.000 €), pertanto inasprendo potenzialmente le sanzioni comminabili a fronte dei predetti illeciti.

Con la predisposizione di nuove protezioni e nuove sanzioni, si stimola quindi il ricorso ai fenomeni di *whistleblowing*, nel dichiarato obiettivo di porre fine alle tragiche notizie di cronaca degli ultimi tempi; peraltro, il novero delle nuove tutele e previsioni sopra viste affianca altri interventi normativi del Legislatore improntati alla lotta al caporalato, agli abusi sul lavoro e al lavoro sommerso, tra cui si evidenziano il “Decreto agricoltura” (convertito in legge) e il “Decreto Salva infrazioni”.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il capo III del D.L. n. 145/2024 si concentra sulle disposizioni in materia della gestione dei flussi e sulla protezione internazionale, intervenendo sulla disciplina in materia di soccorso dei migranti, integrando la disciplina delle attività svolte da aeromobili che collaborano con le attività di ricerca e soccorso dei migranti in mare.

Nello specifico i piloti di aeromobili o droni che partono o atterrano nel territorio italiano ed effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata, o strumentale, alle operazioni di soccorso in mare hanno l'obbligo di informare riguardo a ogni situazione di emergenza, immediatamente e con priorità, l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, oltre ai Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

Un comportamento difforme prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma da 2.000 a 10.000 euro, prevista dall'art. 11 comma 2-decies, e inoltre la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della L. n. 689/81 si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile.

Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma richiamato sono considerati agenti accertatori il personale ispettivo ENAC, il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera, e le Forze di polizia. L'irrogazione della sanzione, invece, avviene da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Alla contestazione della violazione segue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione.

L'articolo 12 del D.L. n. 145/2024 si concentra sulle ispezioni dei dispositivi elettronici o digitali, in possesso dei migranti necessari per finalità identificative, affermando un duplice principio, con lo scopo di agevolare le procedure di identificazione dei migranti. Il primo, in materia di protezione, impone al richiedente asilo l'obbligo di cooperare con le autorità ai fini dell'accertamento delle proprie generalità (illustrazione dell'identità, età, cittadinanza ma anche mettere a conoscenza dei paesi in cui ha soggiornato e transitato), esibendo quanto in suo possesso anche se tenuto all'interno di dispositivi mobili. Il

secondo principio riguarda il conferimento al Questore, qualora non vi sia cooperazione, della possibilità di disporre l'accesso immediato ai dati identificativi contenuti nei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche o digitali in possesso dello straniero con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni.

Durante tale procedura lo straniero ha diritto di assistere alla presenza di un mediatore culturale.

Stilato il verbale delle operazioni compiute, lo stesso deve essere trasmesso per la convalida al giudice di pace territorialmente competente, che si pronuncia entro 48 ore. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, la quale consegna allo straniero copia del provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. Se non avviene la convalida del verbale, o avviene la convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzati inutilizzabili.

All'articolo 13 del Capo III del D.L. in esame vengono inserite modifiche normative atte alla corretta applicazione della procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale, prevedendo il respingimento, direttamente in aree di frontiera, di coloro che siano rintracciati a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE.

Qualora lo straniero sia trattenuto per notevole rischio di fuga, la Questura rilascia un attestato nominativo recante un codice unico di identità, assegnato a seguito delle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente, andandosi così a modificare il D.Lgs. n. 142/2015.

Ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 25/2008 vengono apportate dall'art. 14, razionalizzando la disciplina legata al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, coordinando le previsioni di assenza, irreperibilità e allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza e la mancata presentazione al colloquio personale disposto dalla Commissione.

Pertanto, la nuova riformulazione prevede il ritiro implicito della domanda nei seguenti casi:

- il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza o si sottrae alla misura di trattenimento, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'art. 12;
- il richiedente non si presenta al colloquio.

L'ulteriore modifica al D.Lgs. n. 25/2008 è in tema di revoca della protezione speciale, così come riformulato dall'art. 15 del D.L. in commento, laddove si assegna il potere, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, di revocare la protezione speciale qualora vi siano motivi fondati per ritenere che il cittadino straniero sia un reale pericolo per la sicurezza dello Stato.

DISPOSIZIONI FINALI E PROCESSUALI

Il "D.L. Flussi" chiude con il capo IV incentrato sulle disposizioni processuali, introducendo l'obbligo della formazione continua per i giudici delle Corti di Appello chiamati a comporre

i collegi di richiamo, al fine di ottenere la specializzazione necessaria. Inoltre, l'art. 16 lett. b), modifica l'art. 3, comma 4, D.L. n. 13/2017 prevedendo lo strumento del reclamo alla Corte di Appello per impugnare i provvedimenti di trattenimento dello straniero. Vengono anche definiti i termini di impugnazione, accorciando da 14 a 7 giorni quello riferito ai casi di procedura di frontiera con trattenimento del richiedente asilo, al fine di terminare in tempi rapidi tale procedura proprio a causa della condizione di restrizione in cui si trova il richiedente asilo.

ASPETTI OPERATIVI: LA CIRCOLARE 9032/2024

La Circolare n. 9032 a firma congiunta del Ministero dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo, diramata in data 24 ottobre 2024, fornisce le procedure operative alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024, sopra analizzato.

All'interno dei primi due paragrafi vengono definiti i settori occupazionali per i quali i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato a carattere non stagionale e stagionale, oltreché i dettagli riguardanti i vari requisiti legittimanti le richieste di ingresso.

A tal proposito, tra gli aspetti principali, viene confermato che rientrano nell'alveo degli ingressi a carattere non stagionale i seguenti settori: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici.

Da segnalare poi relativamente al comparto dell'autotrasporto (sia esso riferito a merci, sia a passeggeri), la specificazione da parte della circolare ministeriale del necessario raccordo in tema di patenti abilitative alla guida.

In quella sede, viene altresì evidenziato il numero di quote per lavoratori subordinati non stagionali riservato al settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, che sono pari, come riportato dalla circolare, a 9.500.

In tema di ingressi finalizzati all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato in ambito di assistenza familiare e socio-sanitaria, sono poi ricordate le soglie reddituali che debbono essere verificate in capo al datore di lavoro, fatte salve le fattispecie nelle quali ricorrono patologie o disabilità tali da limitare l'autosufficienza, per le quali non si inseriscono delle condizioni inerenti al reddito.

Tra i prioritari aspetti concernenti gli ingressi per motivi di lavoro stagionale, invece, si chiarisce che tali ammissioni riguardano esclusivamente i settori dell'agricoltura e turistico-alberghiero, con l'indicazione di alcune peculiari condizioni valevoli per gli stessi.

Viene inoltre data evidenza alle condizioni al ricorrere delle quali si concretizza il diritto di precedenza (ai sensi dell'art. 29, comma 9 del D.Lgs. n. 286/1998) nei confronti di coloro che siano già stati ammessi a lavorare nel territorio nazionale almeno una volta nei cinque

anni precedenti (e, nel caso, previa indicazione di elementi quali Comunicazione Obbligatoria precedentemente trasmessa e permesso a suo tempo rilasciato).

Nel terzo paragrafo, poi, la Circolare in oggetto illustra nello specifico le quote di ingresso per l'anno 2025, le quali risultano così autorizzate:

- 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale;
- 730 ingressi per lavoro autonomo;
- 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

In quella sede, viene inoltre specificata ulteriormente la suddivisione delle predette quote, mentre ulteriori distinti chiarimenti, riguardanti gli ingressi per lavoro stagionale, sono illustrati al paragrafo 4, laddove si evidenziano, tra gli aspetti più importanti, i diritti di precedenza relativi a questa tipologia di ingressi (vuoi perché la richiesta proviene dalle Organizzazioni datoriali dei rispettivi settori, vuoi perché il lavoratore stagionale era già stato ammesso a lavorare in Italia nei 5 anni precedenti).

Al paragrafo 5, la circolare *de qua* illustra invece nel dettaglio gli aspetti operativi per procedere con le richieste. In particolare, a livello procedurale, si prevede la possibilità dal 1° al 30 novembre di precompilare la domanda di nulla osta sul Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno, lo stesso che verrà utilizzato per l'invio delle domande a partire dai "click day" previsti il prossimo febbraio a seconda della tipologia di lavoratori.

Importante segnalare a riguardo che le richieste di conversione in studio/lavoro, per le quali non è previsto il click day, non necessitano della fase di precompilazione.

È poi opportuno, per addivenire correttamente alla domanda, rimarcare l'obbligo di acquisire l'asseverazione, mediante la quale i professionisti abilitati (Consulenti del Lavoro) e quelli autorizzati ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 12/1979, così come le Organizzazioni datoriali, certificano il rispetto dei requisiti contrattuali richiesti, una volta esperite positivamente le verifiche richieste, secondo quanto previsto dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 286/1998.

Tali verifiche, e quindi l'annessa e conseguente asseverazione, sono obbligatorie sia per i rapporti a tempo determinato (anche per ragioni stagionali) sia a tempo indeterminato, ivi compresi quelli che si inseriscono nel settore dell'assistenza familiare e socio sanitaria.

Riepilogo scadenze:

Precompilazione	Click day	Settore di interesse
Dal 1° al 30 novembre 2024	Ore 09:00 del 05/02/2025	Lavoratori subordinati non stagionali di cui all'art 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. (mod. B2020)
Dal 1° al 30 novembre 2024	Ore 09:00 del 07/02/2025	Lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M.

Precompilazione	Click day	Settore di interesse
Dal 1° al 30 novembre 2024	Ore 09:00 del 12/02/2025	Settore agricolo
Dal 1° al 30 novembre 2024	Ore 09:00 del 12/02/2025	Settore turistico-alberghiero per il 70% delle quote complessive stagionali
Dal 1° al 31 luglio 2025	Ore 09:00 del 01/10/2025	Settore turistico-alberghiero per il restante 30% delle quote complessive stagionali

Da ultimo, in allegato alla Circolare vengono forniti i moduli per effettuare la domanda al Centro per l'Impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l'inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio, in quanto i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero, devono prima verificare presso il Centro per l'Impiego competente, l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. In particolare, come sopra riportato, tale verifica si intende esperita con esito negativo se il Centro per l'Impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta.

PRIME RIFLESSIONI SUL "D.L. FLUSSI"

Il "D.L. Flussi", a fronte di una prima analisi, appare caratterizzato da uno spirito trasversale, con la ricerca di miglorie di natura tecnico-operativo, ma anche concernenti la sicurezza, la dignità e l'etica nel mondo del lavoro. Concetti questi, com'è noto, proclamati nella Carta costituzionale.

L'intervento, più approfonditamente, pare porsi in linea con le ultime previsioni normative che combattono l'illegalità e l'ingiustificato sussidio, promuovendo e stimolando il lavoro giusto e sano nel rispetto delle stringenti regole del lavoro e, peraltro, nell'utilizzo di strumenti già allestiti dal Legislatore.

Quanto sopra appare coerente, poiché trattare di "flussi", a ben osservare, non significa unicamente predisporre freddi numeri e anonime quote; invero, la ricerca, la predisposizione e l'integrazione di un dinamico e tutelante sistema, volto all'ingresso dei lavoratori, appare determinante per il futuro dell'intero Paese.

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**

A cura di:

Luca Caratti (coordinamento)
Michele Donati
Marco Tuscano
Francesca Zucconi